

Allegato "A"

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

ART. 1 - Negli ambiti di cui al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 2 settembre al 13 dicembre 2010 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*); Merlo (*Turdus merula*) unicamente nella forma da appostamento temporaneo fino all'11 settembre 2010. Fino a questa data è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d'appostamento con il fucile in custodia.

b) dal 2 settembre al 13 gennaio 2011 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*) unicamente nella forma da appostamento temporaneo fino all'11 settembre 2010. Fino a questa data è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d'appostamento con il fucile in custodia.

c) dall'11 settembre al 23 dicembre 2010 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 19 settembre al 29 novembre 2010 incluso:

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*).

e) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:

uccelli:

- Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*) ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).

- Fagiano (*Phasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta, regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2010.

e) dal 10 ottobre al 21 novembre 2010 incluso:

mammiferi: lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Nell'A.T.C. CT1 l'attività venatoria alla lepre italiana è consentita soltanto nei Comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia;

Nell'A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei Comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea,

Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino;

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

f) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso:

uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);

g) dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:

mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

L'attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente.

La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì.

Dal 1° al 31 gennaio 2010 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.

h) dal 1° novembre 2010 al 15 gennaio 2011 incluso:

uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2010 l'esercizio venatorio sottoforma di caccia vagante è consentito soltanto con l'ausilio dei cani da ferma, ad eccezione della caccia in battuta alla volpe ed al cinghiale.

ART. 2 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:

n° 16 giornate dal 2 settembre al 14 novembre 2010;

n° 12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011.

Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nel secondo periodo.

b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 3 - Nelle isole di **Favignana, Marettimo e Levanzo** (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dal **10 ottobre 2010**.

Nell'isola di **Capo Passero** l'esercizio venatorio è consentito a partire dal **16 ottobre 2010**. Nel **Lago Trinità** il prelievo venatorio agli anatidi è consentito a partire dal **15 novembre 2010**.

Dal **1° gennaio al 31 gennaio 2011** incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.

E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni:

Art. 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*), fatte salve, limitatamente alla pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

.... *Omissis*

Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di **sabato e domenica**.

Nelle seguenti ZPS interessate ai flussi migratori **l'esercizio venatorio è vietato prima del 14 novembre 2010**, con l'eccezione della caccia agli ungulati:

ITA090029: Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari

ITA090014: Saline di Augusta

ITA090013: Saline di Priolo

ITA090006: Saline di Siracusa e Fiume Ciane

- ITA070029: Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce
 ITA070003: La Gurna
 ITA060002: Lago di Pergusa
 ITA040013: Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre
 ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre
 ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina
 ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
 ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
 ITA020010: Isola di Ustica
 ITA010031: Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone
 ITA010030: Isola di Pantelleria e area marina circostante
 ITA010029: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
 ITA010028: Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre
 ITA010027: Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre
 ITA010006: Paludi di Capo Feto e Margi Spanò

Per la ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”, il divieto di prelievo venatorio fino al 14 novembre 2009 è limitato all'area specificatamente interessata alla migrazione dell'avifauna acquatica (golfo di Gela), che include la porzione della ZPS ad ovest della città di Gela e la parte più ampia della ZPS che si trova ad est della Città di Gela al cui interno ricade il lago Biviere, delimitata a sud dalla costa, a nord dalla linea ferrata Gela-Vittoria, ad est e ad ovest dai confini della ZPS (cartografia allegata).

Per la ZPS ITA090029 “Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pileri e Vendicari” il prelievo venatorio è consentito fino al 30 dicembre 2010.

Per le seguenti ZPS ricadenti nelle isole minori è consentito il prelievo venatorio al coniglio selvatico a partire dal **2 ottobre 2010** esclusivamente ai cacciatori residenti:

- ITA040013 “Arcipelago delle Pelagie”
 ITA030044 “Arcipelago delle Eolie”
 ITA020010 “Isola di Ustica”
 ITA010030 “Isola di Pantelleria”
 ITA010027 “Arcipelago delle Egadi”

All'interno delle ZPS restano comunque vigenti i divieti stabiliti in virtù di altre norme.

All'interno delle zone umide della Regione, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, non è consentito l'uso dei pallini di piombo.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: www.artasicilia.it/web/natura_2000/schede_natura_sicilia/index.html

ART. 4 - Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina.

Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

SELVAGGINA MIGRATORIA	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
quaglia	4 con il tetto massimo di 40 capi annui
beccaccia	2 con il tetto massimo di 20 capi annui
tortora	5
Allodola, alzavola, gallinella d'acqua, folaga	10
beccaccino, codone, fischione, germano reale, mestolone, moriglione e pavoncella	5
canapiglia	1 con il tetto massimo di 4 capi annui
moretta	1 con il tetto massimo di 2 capi annui

SELVAGGINA STANZIALE**LIMITE MASSIMO GIORNALIERO**

Coniglio selvatico	3
lepre italiana	1 con il tetto massimo di 2 capi annui

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico e lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nelle isole di Pantelleria (TP4) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

ART. 5 - La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 6 - L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un'ora prima del tramonto.

Nelle ZPS l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è vietata prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, in adempimento all'art. 5 lett. h) del D.M. del 17/10/2007 e succ. mod. ed integr.

ART. 7 - L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dall'11 settembre al 31 ottobre 2010 incluso.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 19 settembre al 28 novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei Comuni di **Mineo (CT1)** e **Mazzarrone (CT2)**.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dall'11 settembre al 4 novembre 2010 incluso.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo è vietato, tranne nei Comuni di Caccamo e Ciminna (PA2) dove è consentito dall'11 settembre al 07 novembre 2010 incluso.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dall'11 settembre all'11 novembre 2010 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battaglia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di **Marsala** dove è vietato.

L'uso del furetto è **vietato** negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 8 - L'uso dei cani da seguita, da cerca, da tana e/o di meticci è consentito a partire **dall'11 settembre 2010**; prima di tale data è consentito soltanto l'utilizzo di cani di razza da ferma e/o da riporto e, comunque, per l'esclusiva funzione del riporto.

ART. 9 - La caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2010, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;

- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 10 - Per la stagione venatoria 2010/2011 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 1) **Località "Bacino lago Arancio"**, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;
- 2) **Località "Castellaccio"**, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
- 3) **Area** resa libera a seguito della ripermetrazione dell'A.F.V. "Mandra di Piano", che confina a nord-ovest con l'A.F.V. "Mandra di Piano" ed a sud-est con l'Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica "Scala";
- 4) **Area comunale "Parco Monte Po"**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
- 5) **Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna"**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
- 6) **Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra"**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);
- 7) **Comune di Giardini Naxos - "Foce dell'Alcantara"**;
- 8) **Comune di Castelmola (ME2)** - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
- 9) **Comune di Forza d'Agrò (ME2)** - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
- 10) Invaso **"Diga Rubino"** - località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);
- 11) **"Pantano Leone"**, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2).

ART. 11 - Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.

Si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge 11/02/1992, n° 157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, **il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.**

ART. 12 - Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.